



.....OMISSIS.....

**Oggetto:** nomina collaudatore – art. 102, comma 7, d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.  
UPREC-CONS-0154-2024-FC

**FUNZ CONS 68/2024**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 7 ottobre 2024, acquisita al prot. Aut. n. 115593, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 22 gennaio 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Il quesito posto riguarda la possibilità di nominare, quale collaudatore di un’opera pubblica, un professionista già incaricato dell’attività di verifica di vulnerabilità sismica della stessa opera e che non abbia svolto alcun compito nella fase di progettazione e di direzione dei lavori in relazione al medesimo contratto. Si chiede quindi se tale nomina possa ritenersi coerente con le previsioni dell’art. 102, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Quale indicazione di carattere generale sul quesito posto, sembra opportuno richiamare in via preliminare l’art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale «I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali».

Come chiarito dall’Autorità in diverse pronunce, il collaudo rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter realizzativo dell’opera pubblica, in quanto lo stesso «ha lo scopo di accertare e certificare che l’opera o il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Esso persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente. Le operazioni di collaudo attendono ancora a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore e concernono, infine, l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale

nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. Il collaudo, poi, va approvato dall'amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito» (Atto di regolazione n. 28/2000, pareri di funzione consultiva n. 21/2022 e n. 46/2022; delibera n. 118/2024-UPREC-PRE-0021-2024-S-PREC).

Viste le finalità del collaudo (come sopra descritte) ed il rilievo dei compiti assegnati ai collaudatori, la nomina degli stessi è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento del collaudo secondo principi di correttezza, terzietà e imparzialità, la disposizione dell'art. 102 del Codice, fissa una chiara disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore.

Più in dettaglio, l'art. 102 citato stabilisce al comma 6 che «... le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo (...). Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8» (art. 102, comma 6, del d.lgs. 50/2016).

La norma aggiunge al comma 7, lettera d) (per quanto di interesse ai fini del parere), che **non** possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità «a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare».

La disposizione si pone in continuità con le previsioni regolamentari dell'art. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 e con l'art. 141, comma 5, del previgente d.lgs. 163/2006 e risulta altresì confermata nel d.lgs. 36/2023, all'art. 116, comma 6, lett. d).

Le norme sopra richiamate richiedono all'amministrazione aggiudicatrice di svolgere le opportune verifiche in ordine, non solo ai requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche ai profili di incompatibilità, come indicati dal comma 7 dell'art. 102 citato, che garantiscono lo svolgimento del collaudo con correttezza, terzietà e imparzialità.

Sotto il profilo in esame, l'Autorità ha avuto modo di chiarire (ancorché in relazione al d.lgs. 163/2006) che «Per quanto riguarda le incompatibilità disciplinate all'articolo 141, comma 5, [d.lgs. 163/2006] si ritiene che esse debbano essere riferite al dipendente e non all'ufficio di appartenenza. La responsabilità delle prestazioni tecniche è, infatti, personale. Diversamente si rischierebbe di rendere difficoltoso l'affidamento delle citate attività ai dipendenti, con aggravio dei costi per l'amministrazione, in assenza del rischio, anche solo astratto, di violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa» (Determinazione n. 2/2009).

Deriva da quanto sopra, che la valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 7, lett. d), del Codice, deve essere svolta con riguardo alle attività *effettivamente* espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto

oggetto di collaudo, e non in astratto in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell'Amministrazione o nell'Ufficio di appartenenza del medesimo.

La stazione appaltante è quindi tenuta a valutare, in concreto, se il professionista individuato, abbia effettivamente svolto "attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare" in relazione all'appalto in questione, da intendersi nel senso più ampio [già il previgente art. 141, co. 5. D.lgs. 163/2006 specificava che il collaudatore non deve aver svolto "*nessuna funzione*" relativa quelle indicate nella norma], tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione in esame, ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità (parere n. 21/2022).

In linea di principio, vista l'ampiezza del dato normativo del comma 7 dell'art. 102 citato, può ritenersi inclusa tra le predette cause di incompatibilità, a carico del tecnico interessato, anche l'aver svolto la verifica di vulnerabilità sismica dell'opera pubblica che sarà oggetto di collaudo.

Resta fermo, in ogni caso, che la nomina del collaudatore ai sensi dell'art. 102 del Codice è attività rimessa all'esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante, unitamente alla valutazione in ordine all'idoneità professionale del tecnico incaricato, considerato altresì che la disposizione citata ascrive alle funzioni proprie della medesima amministrazione la valutazione in concreto della sussistenza delle ipotesi di incompatibilità ivi previste in capo al collaudatore (parere di funzione consultiva n. 21/2022 e delibera n. 118/2024 cit.).

Sulla base di quanto rappresentato, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

*Avv. Giuseppe Busia*

*Firmato digitalmente*